

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 130

4 novembre 2016

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI DELMONTE, POMPIGNOLI, FABBRI, RAINIERI, BARGI, MARCHETTI Daniele, RANCAN, PETTAZZONI, LIVERANI

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2016, N.2 (NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI)**

Oggetto assembleare n. 3844

## Relazione

Il seguente progetto di legge interviene per modificare alcune disposizioni contenute nella legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali).

Il testo, licenziato dall'Assemblea legislativa lo scorso 1 marzo, ha aggiornato l'impianto normativo regionale sull'organizzazione degli esercizi farmaceutici, suscitando ampie critiche sulla ridefinizione delle norme che regolano lo svolgimento del servizio prestato in turno.

I commi 5 e 6 dell'art. 13 dell'attuale nuova legge hanno infatti rivoluzionato le modalità di esercizio del servizio di turno, imponendone lo svolgimento "di norma" a battenti aperti, con la sola possibilità che il Sindaco possa disporre una deroga per la fascia notturna, concedendo che solo ed esclusivamente in questo caso, il servizio possa svolgersi a battenti chiusi con presenza del farmacista all'interno dei locali o - diversamente - a chiamata.

Tale nuova norma ingabbia, dal punto di vista della flessibilità nell'espletamento del servizio, gli operatori del settore e appare assolutamente inadeguata a fornire una risposta concreta ed efficace a tutte quelle farmacie che operano in zone rurali o in Comuni particolarmente esposti, specialmente nelle ore notturne, ad episodi di microcriminalità. Il fenomeno delle rapine in farmacia infatti sta assumendo proporzioni allarmanti in tutta la Regione.

A riguardo, è facile prevedere, che tutti i titolari di farmacie coinvolte nel servizio notturno, si rivolgeranno al Sindaco del proprio Comune per sollecitarne lo svolgimento "in deroga" e quindi in condizioni di sicurezza.

Altrettanto discutibile è l'obbligo dell'espletamento del servizio a battenti aperti in tutti gli orari diurni, feriali e festivi. Questo tipo di approccio risulta del tutto incongruo e sovradimensionato alla domanda dei cittadini nonché un costo aggiuntivo non indifferente a fronte di un peggioramento delle condizioni di sicurezza.

Per risolvere alle criticità esposte in premessa, il seguente progetto di legge si propone di apportare delle modifiche all'articolo 13 (*Orari di apertura e chiusura delle farmacie*) della legge

regionale 3 marzo 2016, n. 2, andandone a sostituire i commi 5 e 6.

Entrando più nel dettaglio, l'art.1 ripristina la possibilità, in capo ai farmacisti, di effettuare il servizio prestato in turno, sia a porte aperte che a porte chiuse, con modalità flessibili - elencate

al comma 6 - e lasciando altresì la discrezionalità al Sindaco di stabilire ulteriori adeguamenti frutto di particolari esigenze locali.

L'articolo 2 chiude la proposta di legge con la norma finanziaria.

---

**PROGETTO DI LEGGE**

## Art. 1

*Modifiche all'articolo 13  
della legge regionale n. 2 del 2016*

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2, è sostituito dal seguente:

“5. Il servizio farmaceutico prestato in turno può essere effettuato sia a battenti aperti sia con le modalità di cui al comma seguente, fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire particolari adeguamenti frutto di specifiche esigenze locali.”

2. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2, è sostituito dal seguente:

“6. Negli orari notturni o eccedenti la normale apertura della farmacia, il servizio di turno è prestato a battenti aperti o, in alternativa, secondo le seguenti modalità:

a) A battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali situati nello stesso stabile;

b) Per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche attraverso il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall'avvio della chiamata.”.

## Art. 2

*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio.

## Art. 3

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.